

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2017****che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 8474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2016 la società Ekoidé AB ha presentato all'autorità competente della Svezia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, in qualità di nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 27 febbraio 2017 l'autorità competente della Svezia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunta alla conclusione che i funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D₂, soddisfano i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 2 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) L'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che la denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che il prodotto ha subito nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione del prodotto alimentare deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*I funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D₂ come specificato nell'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo prodotto alimentare.*Articolo 2*La denominazione dei funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D₂ autorizzati dalla presente decisione è «funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV».⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI FUNGHI (*AGARICUS BISPORUS*) TRATTATI CON RAGGI UV, CON UN TENORE PIÙ ELEVATO DI VITAMINA D₂**Descrizione/definizione**

Funghi (*Agaricus bisporus*) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto ad un trattamento ai raggi UV che consente di ottenere un tenore di vitamina D₂ ≤ 10 µg/100g di peso fresco.

Irraggiamento UVB: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 290 e 320 nm.

Vitamina D₂

Denominazione chimica	(3β,5Z,7E-22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo
Sinonimo	Ergocalciferolo
N. CAS	50-14-6
Peso molecolare	396,65 g/mol

Tenore

Vitamina D₂ nel prodotto finale: 5-10 µg/100g di peso fresco al termine della durata di conservazione.
